

Recupero crediti, in Italia giustizia-lumaca servono interventi su garanzie e fallimenti

IL CASO

ROMA L'Europa accorcia i tempi di recupero dei crediti in Italia, ma potrebbe non bastare. La direttiva mutui, in corso di recepimento da parte del parlamento, dovrebbe sveltire i tempi biblici con cui la giustizia consente di disporre di un bene posto a garanzia. La tabella pubblicata esplicita l'idea del ritardo italiano che rende la montagna degli 88,8 miliardi di crediti deteriorati (npl) una zavorra nei bilanci delle banche che frena la ripresa economica ed espone spesso più dei competitor europei, i nostri istituti alla volatilità dei mercati.

OGGI COMITATO PRESIDENZA ABI


I tempi-lumaca fanno sì che oggi gli npl in pancia alle nostre banche possono essere venduti al 20% circa del valore nominale a fronte di una copertura media del 50%: la qualcosa comporta un'ulteriore svalutazione del 30% con erosione del capitale. E' una circostanza questa che tiene sulla corda i banchieri: di qui il pressing che l'Abi sta esercitando sulle istituzioni coinvolte. Non a caso oggi pomeriggio, l'argomento-clou del comitato di presidenza dell'Associazione dei banchieri presieduta da Antonio Patuelli si occuperà dei tempi per rientrare di un credito, con Bankitalia consapevole della delicatezza della questione. «L'adozione in tempi rapidi di ulteriori interventi normativi volti ad accelerare le procedure di recupero» - ha detto ieri il capo della Vigilanza Carmelo Barbagallo nel corso di un'audizione in Parlamento - «sarebbe un ulteriore fattore decisivo nel favorire lo smaltimento dei crediti deteriorati, anche attraverso il ricorso alla Gacs», la garanzia di stato sulle cartolarizzazioni prevista dall'accordo sulla Ue. Sulla garanzia pubblica comunque, il dirigente di via Nazionale manifesta perplessità («l'efficacia complessiva della misura potrà essere valutata nel tempo») al pari del mercato. Servono dunque nuovi interventi sulla legge fallimentare con procedimenti celeri e non con il disegno di legge delega con cui si intende riformare la materia delle crisi aziendali. Almeno due i nuovi interventi: accelerare i tempi di escussione di una garanzia, agevo-

BARBAGALLO (BANKITALIA): NECESSARIE ALTRE MISURE E CON IL TEMPO SI VALUTERÀ L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO STATALE SULLE SOFFERENZE

lare le procedure di liquidazione degli attivi nei fallimenti e le modalità di riparto fra i creditorio.

Operatori, banchieri, istituzioni convergono su un punto: l'accorciamento dei tempi di recupero consentirebbe di avvicinare il valore attuale dell'asset al valore presunto iscritto in bilancio e, liberando capitale, si favorirebbe l'erogazione di credito. «I tempi di realizzazione in Italia rappresentano uno degli ostacoli principali alla creazione di un mercato secondario di sofferenze e crediti deteriorati in portafoglio alle banche», commenta Giuseppe La Scala, titolare dell'omonimo studio legale attivo in questo campo. La recente direttiva mutui, in corso di recepimento, prevede (art. 28 comma 4), che «Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito». La norma intende tutelare il cliente in quanto permette di estinguere il debito con la restituzione/trasferimento dell'immobile al finanziatore e tutela il finanziatore velocizzando la possibilità di escutere la garanzia. La norma sul pignoramento si aggiunge al decreto Legge 83 che ha introdotto nel processo esecutivo novità significative per l'accelerazione delle procedure di recupero del credito: queste norme potrebbero portare a una riduzione di circa il 20% dei tempi delle procedure esecutive con una diminuzione dei tempi medi di estinzione delle sofferenze di un anno. Già questa riforma dimezza i tempi per l'efficacia del pignoramento: riduce il termine per il deposito dell'istanza di vendita (45 giorni), per il deposito della documentazione ipocatastale (60 giorni) nonché per l'ordinanza (15 giorni) di nomina del perito

Lunghezza media dei procedimenti (numero di anni)



Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli

(foto ANSA)



estimatore e la fissazione della prima udienza da parte del giudice dell'esecuzione (90 giorni). Poi modifica il codice di procedura civile favorendo una più celere definizione dell'espropriazione ancorando il valore del cespite al valore di mercato, migliorando il sistema di pubblicità delle vendite, semplificando le modalità di partecipazione alle aste, che tra l'altro consente oggi l'ammissione di offerte di acquisto inferiori del 25% del prezzo base, quindi avvicinandole al valore reale.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA